

OPUSCOLO SICUREZZA

ANNO SCOLASTICO 2025/26



NORMATIVA: D.lgs. N. 81 del 2008, art. 37 D.Lgs agosto 2009, n. 106

Art. 4 Accordo Stato-Regioni 2025 documento normativo approvato il 17 aprile 2025 aggiornare e riorganizzare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo unifica e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.





Sommario

SAPER PER SAPER FARE: DL.81/2008		2
le ore di formazione in materia di sicurezza:		2
Informazione - Addestramento		2
formazione -aggior	namento differenziato	3
punti focali della fo	rmazione e aggiornamento	3
Il DL.81/2008		4
ORGANIGRAMMA	DELLA SICUREZZA	4
IL DIRIGENTE SCO	OLASTICO COME DATORE DI LAVO	RO ATIPICO
II DATORE DI LA	WO DO	5
IL DATORE DI LA	VORO	6
IL LAVORATORE		7
IL DUVRI – ART 28	3 DL 81/2008	9
IL DVR – ART 29 D	DL 81/2008	10
I RISCHI		11
RSPP – ART 32 DL	81/2008	14
ASPP – ART DL 8	1/2008	15
MEDICO COMPET	TENTE – ART 38/42. DL 81/2008	15
R.L.S. COMPETEN	TE – ART 50. DL 81/2008	16
IL PREPOSTO – Al	RT 50. DL 81/2008	17
ADDETTO AL PRI	MO SOCCORSO – ART DL 81/2008	17
ADDETTO ANTIN	CENDIO – ART DL 81/2008	18
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA – ART DL 81/2008 ₁ 8		
LA SEGNALETICA	DI SICUREZZA	10



SAPER PER SAPER FARE: DL.81/2008

LE ORE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA:





Informazione - Formazione - Addestramento



LE PAROLE CHIAVI

INFORMAZIONE

Fornire conoscenze per identificare, ridurre e gestire i rischi.

FORMAZIONE

Trasferire conoscenze e procedure per acquisire competenze e per svolgere in sicurezza i rispettivi compiti oltre ad identificare, ridurre e gestire i rischi.

ADDESTRAMENTO

Si tratta della prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, ...di protezione individuale; è necessaria nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi, anche quelli di addestramento, devono essere tracciati in apposito registro che, può essere anche informatizzato.





FORMAZIONE -AGGIORNAMENTO DIFFERENZIATO CHI SONO

Le ore di formazione ed aggiornamento del personale scolastico si differenziano per profilo:

DS (**Dirigente Scolastico**): DURA 32 h , 10 h/5 anni, in base all'Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 All. A, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): DURA 28 + 48 + 24 = 100 h, aggiornamento 40 h/5 anni, in base Art. 37, D.Lgs. 81/08 e All. A, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione): 28 + 48 = 76. aggiornamento h,20 h/5 anni, in base all'Art. 37, c. 1, D.Lgs. 81/08 e All. A, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025. (da designare).

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza):32 h . L'aggiornamento 8 h/anno, in base all'Art. 37, cc. 10 e 11, D.Lgs. 81/08

Dirigenti:12 + 16 = 28 h, L'aggiornamento 6 h/5 anni, in base all'Art. 37, c. 7, D.Lgs. 81/08 e agli Artt. 6 e 9, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

Preposti: 12 + 8 = 20 h, L'aggiornamento 6 h/2 anni in base all'Art. 37, cc. 7 e 7ter, D.Lgs. 81/08 Artt. 5 e 9, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

Lavoratori: 12 h, L'aggiornamento 6 h/5 anni, in base all'Art. 37, c. 1, D.Lgs. 81/08 e agli Artt. 4 e 9, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

Alunni: (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - PCTO) 12 h, No all'aggiornamento , sulla base Art. 1, c. 38, L. 107/15, Art. 37, D.Lgs. 81/08,Art. 4, Accordo Stato-Regioni 2025 approvato il 17 aprile 2025.

Addetti al servizio antincendio,16 h, L'aggiornamento 8 h/5 anni, Art. 5, c. 5, D.M. 02/09/2021 Circolare VV.F. 23.02.2011

Incaricati all'Antincendio svolgono un Esame di idoneità, ,Art. 6, c. 3, D.M. 10.03.1998 **Addetti al Primo Soccorso**,12 h, L'aggiornamento 4 h/3 anni, Art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08 Art. 3, D.M. 388/03

PUNTI FOCALI DELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO





Il DL.81/2008




Il D.Lgs. n. 81/2008 **contiene** le norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e tutti coloro che possono essere equiparati ai lavoratori, esempio gli allievi degli istituti di istruzione e universitari ed i volontari. In particolare:

- ➤ È la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro;
- > Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private;
- Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94;
- > Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni;
- ➤ Non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per la lavoratrice in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs.334/99,M "Seveso") e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M.10/3/98);


ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA







IL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO ATIPICO



Il Dirigente Scolastico, quale di datore di lavoro, ha obblighi diversi, a seconda della equiparazione dei discenti ai lavoratori e della loro età.

Il Dirigente, indipendentemente dall'ordine di scuola, deve farsi carico dell'andamento dello svolgimento delle prove di evacuazione che saranno svolte in tutti gli ordini di scuola, anche quelle inferiori, quali gli Asili Nido che Scuole elementari

Gli alunni sono equiparati ai lavoratori sia nella primaria che secondaria di primo grado,



solo quando accedono ai laboratori dovranno essere informati sulla gestione delle emergenze e sull'utilizzo della struttura. Nelle Scuole secondarie di secondo grado i discenti sono equiparati ai lavoratori ancora più sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro, quindi devono ricevere informazioni dettagliate sulla gestione delle

emergenze e sull'utilizzo della struttura, inoltre devono avere una formazione specifica sull'utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.

Il Dirigente Scolastico deve provvedere a fornire loro, quando previsto, i DPI necessari alle attività nei laboratori.

A ciò va aggiunto che il DS deve richiedere e verificare che l'Azienda ove si svolge l'Alternanza munisca gli studenti, considerati lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro, l'addestramento, i DPI, la formazione sulle



procedure di emergenza nonché adeguata sorveglianza sanitaria



IL DATORE DI LAVORO



molti altri obblighi (art. 18 D.Lgs. 81/08).

E' il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque quel soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro è la figura principale dell'impresa ed ha **l'obbligo** di valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro, fornire DPI adeguati ai lavoratori, garantire l'adeguata formazione ai lavoratori, nominare il medico competente e



È molto importante sottolineare che il datore di lavoro ha degli "obblighi non delegabili" che sono: "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28" e "la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (art. 17 del D.Lgs. 81/08).

Nella scuola è il DS che ha i poteri di gestione, oltre ad essere dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Ha l'obbligo di valutare ed evitare i probabili pericoli o accadimenti relativi all'attività lavorativa affinché non si traducano in rischi per i lavoratori e come già detto deve fornire loro DPI (Dispositivi di Protezione individuale) insieme ad relativi corsi di formazione e addestramento.



ALTRI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – ART.18 del DL.81/2008

- > Informazione, formazione e addestramento;
- Consentire di verificare, attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
 l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- > Consultare il rappresentante dei lavoratori;
- > Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione;



> Convocare la riunione periodica.

IL LAVORATORE

Viene definito dal D.Lgs. 81/08 come persona che, indipendentemente dalla tipologia

contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Anche i lavoratori hanno degli obblighi, infatti quest'ultimo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Gli obblighi del lavoratore sono presenti nell'articolo 20 del D.Lgs.

81/08

OBBLIGHI DEL LAVORATORE:

- ➤ GENERALI: Conformemente alla formazione, all'istruzione ed ai mezzi ricevuti, ciascun lavoratore deve prendersi cure della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
- > SPECIFICI: Nell'uso e di addestramento organizzati dal datore di lavoro usare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione e attrezzature nell'uso delle attrezzature

IL LAVORATORE DEVE:

- sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- usare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione, dal datore di lavoro

L'inosservanza degli obblighi è punita con l'arresto o l'ammenda

L'ART. 20 DLGS 81 DEL 2008 (testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro)



L'art.20 impone a tutti i lavoratori (sia subordinati che autonomi) di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.



In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) *utilizzare* in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f)per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di **propria iniziativa** operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'ART. 59 DLGS 81 DEL 2008

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h),



i)e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3

LE SANSIONI SONO

• Per non aver segnalato subitaneamente al datore di lavoro, oppure al dirigente o al preposto, le deficienze rilevate dei mezzi e dei dispositivi, oltre che a qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi, se vi fosse urgenza,



direttamente nell'ambito delle proprie competenze e possibilità al fine di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone comunque notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- Per aver rimosso o modificato, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Per aver compiuto, non su indicazioni gerarchiche, ma di propria iniziativa, operazioni e/ o manovre che non sono di loro competenza, ed ancor di più se possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Non hanno partecipato ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Non si sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D.lgs 81 del 2008o comunque disposti dal medico competente.

IL DUVRI – ART 28 DL 81/2008



CONTENUTO:

- Valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività lavorative all'interno della scuola.
- Indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza.
- Indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili.
- Verificare che le maestranze incaricate dei

lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati.

- Accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL.
- È **strumento** per individuare i costi della sicurezza.
- Deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.



- Comunicazione dei Preposti al Dirigente Scolastico.
- Il **DUVRI** viene redatto per la presenza di cantieri temporanei, bouvette o bar interni, imprese di pulizie, ditte esterne, etc.
- La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR), DEVE CONTENERE:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- d) l'indicazione del nominativo del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- e) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

IL DVR – ART 29 DL 81/2008



Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in

collaborazione con il **responsabile del servizio** di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

La valutazione e il documento di valutazione dei rischi debbono essere RIELABORATI, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini

della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza



sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il Documento contiene

Relazione sulla valutazione di tutti i rischi e i criteri adottati Misure di prevenzione e protezione e dei DPI adottati Il programma per il miglioramento nel tempo Procedure e organizzazione della scuola I nominativi dell'RSPP, RLS e del MC



La valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.

VI È L'OBBLIGO DELL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO I RISCHI



Consideriamo un **PERICOLO** la proprietà o la qualità insita in un determinato fattore che potrebbe causare dei danni.

Ciò che ne può derivare è un **DANNO** che possiamo definire l'effetto di un'azione dalla quale deriva un infortunio, incidente o malattia professionale.

Gli infortuni possono nascere da varie fonti, come ad esempio:



- ✓ Strutture fisse o mobili,
- ✓ Impianti tecnologici,
- ✓ Macchinari,
- ✓ Attrezzature varie,
- ✓ Utensili vari,
- ✓ Incendio.
- ✓ Calore,
- ✓ Fiamme,
- ✓ Freddo.
- ✓ Atmosfere esplosive,
- ✓ Scariche atmosferiche.

La normativa prevede tutta una elencazione di **fattori ai quali può essere esposto un lavoratore**

e che, con il passare del tempo, può provocare l'insorgere di malattie professionali:

- ✓ Rumore,
- ✓ Vibrazione,

LICEO | PIZZI | CAPUA



- ✓ Agenti chimici,
- ✓ Agenti Biologici,
- ✓ Radiazioni Ottiche Artificiali,



- ✓ Campi Elettromagnetici,
- ✓ Radiazioni ionizzanti,
- ✓ Radiazioni non ionizzanti,
- ✓ Agenti cancerogeni,
- ✓ Amianto.

Alcune malattie possono insorgere anche a causa di una **non corretta organizzazione del lavoro** al quale è soggetto il lavoratore, perché dovuti a:

- ✓ lavori continui, sistemi di turnazione, lavoro notturno,
- ✓ inadeguate condizioni di vivibilità,
- ✓ stress da lavoro-correlato,
- ✓ affaticamento visivo ad esempio per uso di videoterminali
- ✓ affaticamento mentale,
- ✓ DAD,
- ✓ Smart Working e/o Telelavoro.

Quando è necessario che ci sia una valutazione dei Rischi:




- ✓ A ogni Inizio di un'attività
- ✓ In presenza di ogni cambiamento nello svolgimento o strutturazione del lavoro che, in qualche modo, possa avere incidenza sul rischio
- ✓ Nel momento in cui vi è un progresso nelle conoscenze scientifiche relative a quel lavoro o macchinario ,oppure relativo alle norme che ne disciplinano l'uso



✓ Quando, nel corso del tempo si sono verificati incidenti di rilievo.







PARLIAMO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Prevenzione: si tratta della fase di valutazione dei rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori; si tratta della delicata fase in cui vengono individuati e successivamente installati i sistemi di sicurezza occorrenti; è anche la fase in cui i lavoratori vengono informati e formati ad un corretto utilizzo degli strumenti in dotazione all'interno dell'attività produttiva. Parliamo quindi della possibilità che l'evento si verifichi.
- **Protezione**: questa fase mira a ridurre le conseguenze dannose sia a persone che cose. Serve anche ad incidere sulla gravità del



possibile danno che potrebbe derivare dall'esposizione ai fattori di rischio. In questo caso parliamo della corrispondenza dell'entità del danno a seguito dell'evento



RSPP - ART 32 DL 81/2008



Come stabilito dal **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) all'interno di un'azienda è necessaria la presenza di un **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione** (RSPP).

Figura, nominata dal datore di lavoro; deve possedere *capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro*, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

La funzione di RSPP può essere esercitata **anche dal datore di lavoro** se si tratta di aziende:

- artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- altri settori, fino a 200 dipendenti.

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'impegno di aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il **possesso di specifiche capacità e requisiti professionali**, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un **dipendente della sua azienda**.

LICEO | PIZZI | CAPUA



È consentita l'attribuzione dell'incarico ad una persona esterna all'azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

L'art. 32 del D. Lgs 81/08 dice che per poter svolgere il ruolo di RSPP "è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di



formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative".

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.

In particolare:

- ✓ rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- ✓ **presenta i piani formativi ed informativi** per l'addestramento del personale;
- ✓ collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

ASPP - ART .. DL 81/2008



L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell'azienda.

A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più.

DE DESIGNARE



MEDICO COMPETENTE – ART 38/42. DL 81/2008



- a) Collabora con il datore di lavora (da questi nominato) e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.41;
- c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art.41
- d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e)) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.35, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno l volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;



(la frequenza può essere ridotta auna volta l'anno D.M. 16/01/97 in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con dichiarazione custodita in azienda;

- i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- k) Collabora all'attività di formazione e informazione.

R.L.S. COMPETENTE – ART 50. DL 81/2008



- L'elezione o la designazione del RLS è di competenza dei lavoratori, non del DS né dell'ASPP.
- Viene individuato
 prioritariamente dalle RSU tra
 le RSU se questi sono presenti e
 consenzienti, in caso contrario
 dai lavoratori, escludendo
 naturalmente gli studenti
 equiparati, tra tutti i lavoratori
 che si propongono, altrimenti,
 se nessuno intende assumersi
 l'incarico, non sarà designato e
 si ricorrerà all' RLS Territoriale
 Internamente alla scuola:
- La **nomina** va comunicata formalmente al DS.
- Il RLS dovrà essere consultato relativamente alla designazione di ASPP, degli addetti alle emergenze ed eventuali altre figure preposte alla sicurezza così come legiferato dall'art. 50 c. 1.

Il rappresentante dei lavoratori (RLS), ha diritto di accesso ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative. **Inoltre gli sono attribuiti ulteriori** diritti:



- a) Di consultazione in ordine alla:
 - ✓ Individuazione e valutazione dei rischi;
 - ✓ Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione
 - ✓ Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso
 - ✓ Organizzazione della formazione alla sicurezza

IL PREPOSTO – ART 50. DL 81/2008



- ✓ Il ruolo del preposto è generalmente ricoperto da figure quali capi- reparto, capi-squadra, capi- officina, capi-turno ecc: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.
- ✓ Il preposto può essere nominato formalmente dal datore di lavoro, ma non si tratta di un obbligo di legge: possono essere considerati preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, che danno

ordini e gestiscono persone ricoprendo "di fatto" il ruolo (ai sensi dell'articolo 299 dell'81/08, principio di effettività).

- ✓ Sebbene le responsabilità di tale figura riguardino l'applicazione di misure di prevenzione disposte da altri (quindi non è lui in prima persona a doverle individuare) il preposto è obbligato, per legge, a ricevere un'adeguata e specifica formazione.
- ✓ Nella scuola non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del Dirigente scolastico, essendo individuabile già sulla base dei compiti svolti dal lavoratore.
- ✓ Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ciascuno e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo.

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – ART ... DL 81/2008

È quel lavoratore incaricato dal datore di lavoro all'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto





soccorso.

I requisiti dell'addetto al primo soccorso e la sua formazione devono essere adeguati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, e sono individuati dal "DM n.388 del 15/07/03.

ADDETTO ANTINCENDIO - ART ... DL 81/2008



È designato dal datore di lavoro per provvedere all'attività di prevenzione e di lotta antincendio all'interno dell'azienda.

Il decreto ministeriale del 10 Marzo 1998, ci fornisce i contenuti minimi del corso di formazione in relazione al rischio dell'attività, con definizione della durata e i criteri per stabilire la categoria di rischio.



SOMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA – ART ... DL 81/2008





"Raccomandazioni per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica."

Relativamente alla somministrazione farmaci l'iter da seguire è così individuato:

- ✓ Richiesta scritta da parte dei genitori
- ✓ Certificato medico contenente la modalità di somministrazione
- ✓ "Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni."



LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

SEGNALI DI PRESCRIZIONE: I segnali di prescrizione, in particolare, rappresentano un tipo di segnaletica **che indica agli utenti quale sia il determinato comportamento da tenere** in cantiere, al fine di evitare un rischio specifico.

SEGNALI DI AVVERTIMENTO: i segnali di avvertimento **avvertono di un pericolo o di una situazione che può essere rischiosa**. Hanno forma triangolare e sono caratterizzati da un pittogramma nero su fondo giallo con bordo nero.

SEGNALI DI DIVIETO: I segnali di divieto sono **segnali che hanno lo scopo di vietare un'azione o un comportamento che potrebbe causare un pericolo per il lavoratore**. Si tratta di cartelli di forma rotonda con simbolo o pittogramma nero su fondo bianco e con bordo rosso e diagonale rossa a 45°.

SEGNALI DI SALVATAGGIO: Forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. Sono di forma quadrata o rettangolare; con pittogramma bianco su fondo verde

SEGNALI ANTINCENDIO: La segnaletica antincendio invece è destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione dei materiali e delle attrezzature antincendio. È di forma quadrata o rettangolare ed ha pittogramma bianco su fondo rosso.



SEGNALI DI PRESCRIZIONE

























SEGNALI DI DIVIETO































































CONCLUSIONI:

IL PRESENTE DOCUMENTI SI INTENDE NOTIFICATO A TUTTI GLI INTERESSATI (PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI, GENITORI/TUTORI,ESTERNI) CON LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE E SUL SITO WEB DELL' ISTITUTO, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 e del DIgs 82/05.